

REPERTORIO NUMERO 6.680

RACCOLTA NUMERO 5.168

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Articolo 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL), e successive modificazioni ed integrazioni, la società consortile a responsabilità limitata denominata "ASMENET SOC. CONS. A R.L.".

Articolo 2 Sede

La società ha sede nel Comune di Napoli.

L'organo di amministrazione, su preventiva indicazione della Giunta per il Controllo analogo, può fissare una diversa ubicazione della sede sociale e istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali e dipendenze, istituire agenzie o rappresentanze.

Articolo 3 Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto o

eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

OGGETTO

Articolo 5 Scopo ed oggetto sociale

La società ha scopo consortile e perseguirà, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto di seguito previsto.

La società opera secondo il modello del "*in house providing*"; in particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Tuttavia, in ragione della specificità dell'oggetto sociale, è ammessa la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società garantirà che i vantaggi a favore dei soci siano ripartiti con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote.

La Società è costituita in via prioritaria allo scopo di: realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi; sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico; sostenere gli associati nell'introduzione delle

innovazioni tecnologiche e gestionali e nell'attivazione di politiche di sviluppo ecocompatibili.

Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government. La Società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, etc), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione interamministrativa.

In particolare, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo e non tassativo:

Servizi ai comuni aggregati e alle altre pubbliche amministrazioni residenti sul territorio;

Servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;

Servizi a consumo ai cittadini e alle imprese;

Interscambio delle informazioni e condivisione delle competenze amministrative e gestionali;

Organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ICT (acquisti, contrattualistica, procedure);

Promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-gov;

Formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;

Servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettività, provisioning, etc.);

Web Farming e manutenzione di servizi web per conto dei Comuni ed eventualmente altri Enti pubblici;

Coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa;

Erogazione di servizi applicativi specifici in ASP;

Produzione informativa, reportistica, studi;

Erogazione e gestione di interventi di risparmio energetico (esco energy service company);

Promozione e gestione di impianti basati sulle energie rinnovabili;

Gestione delle attività necessarie per l'ottenimento dei cosiddetti "certificati verdi" e dei "certificati bianchi per nuovi impianti di produzione e/o per il loro potenziamento, ammodernamento e/o conversione;

Attività di supporto agli associati per la gestione di servizi economici gestionali in forma associata, ivi compresa quella catastale e quella delle entrate tributarie e non;

Servizi di committenza o di centrali di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Nello svolgimento delle proprie attività la società ha il compito di rappresentare all'esterno i consorziati.

La società potrà, altresì, porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale, purché non svolte nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in particolare della legge 1/91 e D.lgs. 385/93, nonché del D.lgs. 175/2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società, al fine del contenimento dei costi, opererà, in via prioritaria, mediante l'utilizzo di personale:

- comando e/o distaccato, dai soci e/o da loro strutture aggregative, ivi comprese consorziate o controllate e/o da società specializzate nel rispetto della normativa vigente;
- a contratto di collaborazione a progetto, occasionale e/o nelle altre forme previste dalla vigente normativa.

CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 6 Capitale sociale e soci

Il capitale sociale è di euro 219.190,00 diviso in quote come per legge.

Le quote di capitale devono essere integralmente possedute da Enti Locali, per cui è inibita in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie; Ciascuno di essi può sottoscrivere una quota di capitale per un corrispettivo pari al numero dei propri abitanti, moltiplicato per 0,1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di euro. Per le Province, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme aggregative di enti locali la quota di capitale sarà ottenuta dividendo per 10 (dieci) il numero degli abitanti moltiplicato per 0,1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di euro.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci con la condizione che il detto aumento di capitale venga riservato per la sottoscrizione esclusiva da parte di Enti Locali.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai

conferimenti.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

Articolo 7 Riduzione del capitale sociale

Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2482 e seguenti, Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8 Socio moroso

Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, Codice Civile, la vendita della sua quota, in mancanza di offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.

Articolo 9 Strumenti di debito

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art.2483 codice civile con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art.2479 codice civile.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 10 Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto dal successivo articolo 13 in tema di diritto di voto.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE RECESSO DEL SOCIO

Articolo 11 Trasferimento delle partecipazioni.

Le quote di partecipazione sono trasferibili a condizione che la società abbia espresso il proprio preventivo gradimento.

A tal fine, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta mediante lettera raccomandata,

nella quale sia indicata l'ente pubblico potenziale acquirente.

L'eventuale diniego del gradimento, dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota all'ente pubblico indicato nella comunicazione.

Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote, deve darne notizia con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando il numero di quote che intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione della cessione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare, per l'intero pacchetto loro offerto in proporzione alle quote possedute, il diritto di prelazione. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciti il diritto di prelazione stesso. Comunque,

nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le quote ad essi riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e tempi suindicati. Qualora questi nei 10 giorni successivi non dovessero manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione, nella sua totalità diverrà inefficace a meno che il socio offerente consenta alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata.

Il trasferimento delle quote per le quali è stato validamente esercitato il diritto di prelazione dovrà essere perfezionato entro 30 giorni dal completamento della procedura suindicata.

Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o usufrutto su quote, nonché di trasferimento a titolo gratuito.

Articolo 12 Recesso.

Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dagli artt. 2473, 2469 e, ove applicabile, dall'art. 2497-quater codice civile, nonché in altre ipotesi previste da Leggi speciali.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne

comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere inviata entro 8 giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Qualora leggi speciali prevedano procedure diverse per il recesso o la dismissione di partecipazioni verranno applicate tali procedure compatibilmente con quanto previsto dal codice civile e dal presente statuto.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13 - DECISIONI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI ASSEMBLEA.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che la Giunta per il Controllo analogo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei soci

sottopongono alla loro approvazione.

I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate ed esercitano il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici, nelle forme e nelle modalità da essi stabilite.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, le materie di cui all'art. 2479, 2° comma, Codice Civile.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale.

Le decisioni dei soci da assumersi con consultazione scritta e/o consenso manifestato per iscritto, ai sensi del successivo articolo 15, sono approvate, in sede di prima consultazione, con la maggioranza numerica dei soci consorziati ed aventi diritto di voto.

Qualora entro il termine che verrà fissato per la ricezione della decisione di ciascun socio non si dovesse raggiungere il predetto quorum deliberativo, potrà essere disposta una seconda consultazione e/o richiesta di consenso espresso per iscritto; in tal caso le decisioni dei soci sono approvate con tanti voti costituenti la maggioranza dei voti ricevuti entro la data fissata per la ricezione.

Qualora le decisioni dei soci siano assunte con il sistema assembleare di cui ai successivi art. 16 e seguenti, le decisioni dei soci sono approvate in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza numerica dei

soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti.

Articolo 14 Diritto di intervento e di voto.

Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci iscritti nel libro dei soci, con esclusione dei soci morosi, di quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto nonché quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai sensi dell'articolo 2465, Codice Civile, siano scadute o divenute comunque inefficaci.

Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 15-Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 16 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per

iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16 Decisione dei soci assunta con metodo assembleare.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, Codice Civile, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci consorziati.

Articolo 17 Forme e luogo di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, su indicazione della Giunta per il Controllo analogo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo o, se spedito successivamente, ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo, rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa sono presenti in proprio tutti i soci consorziati e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 18 Costituzione e svolgimento dell'assemblea.

La costituzione e lo svolgimento dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 2479-bis, Codice Civile.

Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audio conferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera.

Articolo 19 Rappresentanza in assemblea.

I diritti dei soci Enti Pubblici Locali sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati.

La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o dal Notaio, ove richiesto dalle norme di legge o dal presente statuto.

Si applica l'art. 2375, Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Articolo 20 Sistema di amministrazione.

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, scelti tra i rappresentanti dei soci.

Ogni amministratore deve possedere particolari competenze professionali per studi compiuti e per esperienza acquisita.

Articolo 21 Nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono assumere la carica di amministratore e, se nominate, decadono dalla carica le persone che si trovino in una o più delle condizioni di cui all'art. 2382, Codice Civile.

Articolo 22 Durata in carica, revoca e cessazione dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dura in carica per cinque esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea che

verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di nomina. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione decaduto resterà comunque in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte della maggioranza degli amministratori.

Articolo 23 Poteri dell'organo amministrativo.

I poteri del Consiglio di Amministrazione sono quelli di cui al successivo articolo 26. L'operato del Consiglio di Amministrazione è sottoposto all'attività di indirizzo e controllo analogo.

Articolo 24 Funzionamento del consiglio di amministrazione.

L'Organo Amministrativo si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana, di regola almeno trimestralmente e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il

Presidente ovvero quando ne sia fatta al Presidente richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione, almeno tre giorni feriali prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso sono fissati la data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e sia stato espresso il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In ogni caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvede ranno alla sottoscrizione del verbale; sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti , regola re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito a gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti a ll' ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere, ricevere documenti; siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/ o video collegati.

Il Consiglio di Amministrazione s'intenderà svolto nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Articolo 25 Compenso dell'organo amministrativo

I membri del Consiglio d'Amministrazione avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre ad un eventuale compenso stabilito dall'assemblea.

CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ SOCIALE

Articolo 26 Giunta per il Controllo Analogo e Poteri dell'organo amministrativo.

Controllo analogo

Ciascun ente socio esercita, sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, svolgendo funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, nonché di diritto all'informazione.

L'esercizio del controllo analogo congiunto è affidato a tutti i soci.

Al fine di assicurare un effettivo controllo congiunto da parte dei soci sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, che sia analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, gli enti soci svolgono congiuntamente le seguenti funzioni:

a. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sull'attività svolta dalla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing;

b. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sulla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing.

Il controllo analogo congiunto dei soci sulla società e sulle sue attività ha carattere preventivo, contestuale e successivo e si articola su tre principali livelli:

a) livello strategico (indirizzo e controllo societario)

b) livello di coordinamento e monitoraggio (indirizzo e controllo economico-finanziario);

c) livello gestionale (indirizzo e controllo sull'efficienza e efficacia dei servizi).

Il controllo analogo congiunto viene esercitato attraverso un apposito organo, denominato Giunta per

il controllo analogo congiunto, che si compone da uno a cinque amministratori locali di enti soci, scelti dagli stessi soci.

I componenti della Giunta restano in carica per un anno e possono essere riconfermati.

I tre delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto si riuniscono nella Giunta per il controllo analogo congiunto ed indicano al loro interno il Presidente della Giunta che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle riunioni.

Le riunioni si terranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente della Giunta o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta e, in sua assenza, dal delegato più anziano di età. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Con apposito regolamento possono essere stabilite ulteriori regole per l'esercizio del controllo analogo congiunto e per la disciplina dell'organo deputato alla funzione, in conformità alla legge ed al presente articolo.

Poteri dell'organo amministrativo

In considerazione della configurazione di società in house, i poteri del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti all'attività di indirizzo e controllo gestorio dei soci in esecuzione del controllo analogo congiunto.

Pertanto, esso ha il compito di dare mera esecuzione ed attuazione operativa a quanto stabilito nell'esercizio del controllo analogo congiunto, nelle forme e nelle modalità stabilite dai soci medesimi; a tal fine, a mero titolo esemplificativo potranno: conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società; stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società; acquistare e vendere beni mobili ed immobili; richiedere licenze, concessioni, permessi e

autorizzazioni; assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e premi ed incentivi; concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio; emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte; chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali; chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali; chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte; riscuotere e cedere crediti; pagare debiti accertati e riscuotere somme; rilasciare e ricevere quietanze; ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali; conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi; agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro; nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procuratori e periti; stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali; fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi.

L'Organo Amministrativo è tenuto ad adeguarsi alle linee guida e direttive degli enti controllanti. Nessuno dei propri componenti potrà esercitare ruoli di controllo sulla società, essendo questi ultimi esclusivamente in capo alla Giunta per il controllo analogo congiunto. Tuttavia conserva la propria autonomia decisionale in merito alla valutazione se quanto impartitogli dagli enti stessi possa comprimere in modo indebito l'interesse della società e, in caso affermativo, il potere di richiedere una convocazione congiunta di Consiglio e Giunta, al fine di rappresentare le proprie valutazioni. Per Garantire una corretta attuazione operativa di quanto stabilito nel controllo analogo congiunto il consiglio di amministrazione dovrà relazionare alla Giunta controllo analogo congiunto, con cadenza almeno quadrimestrale, in merito all'andamento della gestione, nonché sul fatturato e la tipologia di commesse ricevute ai fini del rispetto del vincolo dell'80% del fatturato nei confronti dei soci.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27 Organi di controllo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo, in possesso dei requisiti di legge, o un revisore in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in

materia di revisione legale dei conti.

La società può facoltativamente nominare un Organo di Controllo, in possesso dei requisiti di legge, o un revisore, in possesso dei requisiti di legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;

la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

All'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, possono essere affidate le funzioni dell'organo di vigilanza di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n.231, alla cui disciplina si fa espresso riferimento.

Articolo 28 Composizione e durata del collegio sindacale.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti e opera ai sensi di legge.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I componenti il collegio sindacale sono rieleggibili.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia così come modificato dal D.lgs. n.6 del 2003.

Articolo 29 Revisore contabile.

Qualora, in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

Si applicano in tal caso gli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile dettati in tema di controllo contabile.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 30 Esercizio sociale.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude

il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31 Bilancio ed utili

Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa, le ragioni della dilazione.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno accantonati in particolari riserve per essere reinvestiti nella realizzazione di progetti e servizi a favore dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, Codice Civile.

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei

criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487, Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge, con particolare riferimento al D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.